

NUOVO STATUTO

APPROVATO CON DELIBERAZIONE PROT. N. 25926/28 DI VERB. DELL'8 APRILE 2004

INDICE

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 1
- Art. 2 (Principi)
- Art. 3 (Sistemi d'intervento)
- Art. 4 (Funzioni)
- Art. 5 (Sede)
- Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II – ORGANI DELLA PROVINCIA

- Art. 7 (Organi)
- Art. 8 (Consiglio Provinciale)
- Art. 8 bis (Consigliere Straniero Aggiunto)
- Art. 9 (Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)
- Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri)
- Art. 11 (Funzionamento del Consiglio)
- Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo)
- Art. 13 (Commissioni Consiliari)
- Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)
- Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale)
- Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)
- Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)
- Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia)
- Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III – DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

- Art. 20 (Circondari)
- Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)
- Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)
- Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)
- Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)
- Art. 25 (Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)
- Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV – CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

- Art. 27 (Controlli interni)
- Art. 28 (Difensore Civico)

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

- Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale)
- Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi)
- Art. 31 (Competenze dei dirigenti)
- Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia)
- Art. 33 (Istituzioni)

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 (Revisione dello Statuto)

ARTICOLI E RELATIVE NORME DI RIFERIMENTO

TITOLO I – AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

- Art. 1
- Art. 2 (Principi)
- Art. 3 (Sistemi d'intervento)
- Art. 4 (Funzioni)
- Art. 5 (Sede)
- Art. 6 (Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

TITOLO II – ORGANI DELLA PROVINCIA

- Art. 7 (Organi)
- Art. 8 (Consiglio Provinciale) *art. 38 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
- Art. 9 (Elezione e competenze Presidente Consiglio) *art. 39 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
- Art. 10 (Prerogative dei Consiglieri) *art. 43 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
- Art. 11 (Funzionamento del Consiglio) *art. 49 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali*
- Art. 12 (Conferenza dei Capigruppo) *artt. 10-11 Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali*

Art. 13 (Commissioni Consiliari) *art. 12 e segg. Regolamento Consiglio e altri Organi istituzionali*
Art. 14 (Linee programmatiche di Governo)
Art. 15 (Competenze del Consiglio Provinciale) *art. 42 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
Art. 16 (Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori) *artt.47-48 D.Lgs. n. 267/2000*
Art. 17 (Pubblicazione degli atti della Giunta)
Art. 18 (Competenze del Presidente della Provincia) *art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
Art. 19 (Vice Presidente)

TITOLO III – DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO FORME DI COLLABORAZIONE E ACCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20 (Circondari) *Regolamento sui Circondari*
Art. 21 (Valorizzazione e promozione della partecipazione)
Art. 22 (Conferenza dei Sindaci)
Art. 23 (Consultazioni, petizioni, proposte)
Art. 24 (Referendum consultivo o abrogativo)
Art. 25 (Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini) *L. 7.8.1990, n. 241 e Regolamento accesso documenti amm.*
Art. 26 (Convenzioni consorzi e accordi di programma)

TITOLO IV – CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)
Art. 28 (Difensore Civico) *Regolamento per l'Ufficio del Difensore Civico*

TITOLO V – ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29 (Segretario Generale e Vice Segretario Generale) *art. 97 e segg. . D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
Art. 30 (Organizzazione degli Uffici e dei Servizi) *Regolamento di organizzazione uffici e servizi*
Art. 31 (Competenze dei dirigenti) *art. 107 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
Art. 32 (Servizi pubblici della Provincia) *art. 112 e segg. D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*
Art. 33 (Istituzioni) *art. 114 D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000*

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 (Revisione dello Statuto)

STATUTO DELLA PROVINCIA DI VENEZIA

TITOLO I AUTONOMIA E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

Art. 1

La Provincia di Venezia è ente locale autonomo nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi e dalle norme statutarie.

2. La Provincia di Venezia rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e promuove lo sviluppo, conforma la propria attività ai principi di sussidiarietà ed adeguatezza e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati.

Art. 2 (Principi)

1. La Provincia, ispirando la propria azione all'ordinata convivenza sociale, assume come obiettivo la difesa e lo sviluppo della persona nella solidarietà, con particolare attenzione alla tutela e promozione dei diritti dei singoli sulla base della parità giuridica, etnica, sociale ed economica senza alcuna distinzione.

2. In particolare la Provincia opererà per:

- a) organizzare, mediante la programmazione di area vasta e l'azione di coordinamento, un assetto territoriale ed urbanistico ordinato e vivibile, che rispetti e valorizzi le caratteristiche e peculiarità delle varie zone e nel contempo le loro relazioni;
- b) sostenere ogni iniziativa volta a garantire alla Città di Venezia il ruolo di autentica capitale del Veneto, cerniera e riferimento privilegiato dell'intera area del nord-est, salvaguardando il patrimonio storico ed ambientale della città e della laguna;
- c) superare gli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nell'ambito provinciale anche al fine della affermazione del diritto al lavoro, della sua valorizzazione e tutela in tutte le possibili articolazioni;
- d) risanare e salvaguardare l'ambiente con una strategia volta a prevenire l'inquinamento dell'aria, dell'acqua del suolo;
- e) promuovere, sulla base di finalità sociali, le iniziative dell'economia pubblica e privata con attenzione particolare allo sviluppo dell'associazionismo economico e di cooperazione;
- f) sostenere la realizzazione di un forte sistema, globale ed integrato, di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona umana, in particolare nei confronti del disagio personale e sociale, ricercando la collaborazione delle organizzazioni del volontariato;

g) avviare azioni positive per favorire pari opportunità tra donne e uomini nella comunità locale e perseguire il riequilibrio dei ruoli tra i generi nella società, anche garantendo adeguata rappresentanza nelle nomine delle Commissioni e degli organi istituzionali;

h) favorire la libera espressione dell'identità culturale e la partecipazione alla vita sociale di minoranze etniche e religiose presenti nella comunità provinciale, contrastando ogni forma di razzismo e promuovendo l'integrazione ed il dialogo tra le diverse culture; promuovere e realizzare politiche dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di cittadinanza per gli stranieri, immigrati, esuli e rifugiati politici, anche in collaborazione con enti, e associazioni di volontariato operanti in tale ambito; rispettare le differenze e le diversità contrastando ogni pregiudizio ed assicurare il diritto di pari dignità di trattamento nella società e nel lavoro, intervenendo contro ogni forma di discriminazione;

i) perseguire e promuovere la cultura dell'integrazione europea, favorendo i rapporti di cooperazione con gli stati e le realtà locali dell'Unione Europea.

3. Nell'interesse della comunità e per contribuire ad una sempre più alta qualità della vita, la Provincia si adopererà per garantire il diritto allo studio ed alla cultura e per la tutela e lo sviluppo delle risorse culturali, ambientali e del paesaggio, ed assicurare la valorizzazione del patrimonio linguistico, monumentale e storico.

4. Assume i metodi della programmazione e del coordinamento e della cooperazione come caratterizzazioni della propria azione amministrativa, anche ai fini dell'attuazione di quanto disposto dall'art. 26.

5. La Provincia di Venezia, in conformità ai principi costituzionali e alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane e sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali promuovendo la cooperazione fra i popoli, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini, delle comunità e dei Paesi.

A tal fine promuove la cultura della pace e dei diritti umani mediante iniziative culturali e di ricerca, di educazione, di cooperazione e di informazione.

La Provincia assumerà iniziative dirette e favorirà quelle di istituzioni culturali e scolastiche, associazioni, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale.

Art. 3

(Sistemi d'intervento)

1. La Provincia organizza le strutture allo scopo di realizzare l'efficienza degli uffici in base a criteri che assicurino la trasparenza ed individuino le responsabilità degli organi e del personale attraverso l'attuazione del principio della separazione dei ruoli di indirizzo e controllo che spettano agli organi elettivi, da quello di gestione amministrativa.

Nella gestione dei servizi la Provincia attua modalità conformi agli interessi dei cittadini e consegue obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità; individua gli standards rispetto ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati e delle prestazioni assicurate in forma diretta o indiretta; favorisce forme anche organizzate di controllo sui servizi da parte degli utenti.

Attua la consultazione della popolazione, favorisce la partecipazione ed il coinvolgimento attivo dei cittadini nelle scelte amministrative.

2. In modo autonomo la Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, secondo il principio della sussidiarietà, provvedendo, per quanto di competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

3. La Provincia di Venezia, nello spirito della carta europea delle autonomie locali ricerca, tramite gemellaggio o altra forma di relazioni permanenti con le città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà ed amicizia.

Art. 4

(Funzioni)

1. La Provincia esercita le funzioni proprie, e quelle attribuite riguardanti il territorio e la comunità di competenza nei settori previsti dalla legge, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente svolte dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

2. La partecipazione, i servizi e gli uffici possono essere organizzati tramite i Circondari, ovvero d'intesa con i Comuni singoli od associati.

Art. 5

(Sede)

1. L'Amministrazione della Provincia ha la sua sede principale a Ca' Corner in Venezia, che ne è il capoluogo, e sedi decentrate nei Circondari.

Art. 6
(Stemma, Gonfalone, Bandiera, Sigillo)

1. La Provincia di Venezia ha il proprio stemma, il gonfalone, la bandiera ed il sigillo, concessi con D.P.R. dell'11.01.2002.

TITOLO II
ORGANI DELLA PROVINCIA

Art. 7
(Organi)

1. Sono organi della Provincia, il Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia, il Presidente del Consiglio e la Giunta.

Art. 8
(Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio è l'organo collegiale di indirizzo politicoamministrativo e di controllo sulla gestione e sulla rispondenza ai piani e ai programmi. L'elezione e la durata del Consiglio Provinciale, il numero e la posizione giuridica dei Consiglieri, sono regolati dalla legge.

2. La sede del Consiglio Provinciale è l'aula di Cà Corner a Venezia.

3. Il Consiglio Provinciale ha autonomia funzionale ed organizzativa e viene dotato di servizi, attrezzature, risorse finanziarie e strutture apposite necessari per il funzionamento e per l'esercizio delle funzioni proprie e di quelle dei Gruppi Consiliari. Con norme regolamentari vengono fissate le modalità di fornitura e di gestione delle risorse attribuite.

Art. 8 bis
(Consigliere straniero aggiunto)

1. E' istituita la figura la figura del Consigliere Straniero Aggiunto, riconoscendo ai cittadini stranieri maggiorenni, residenti nel territorio provinciale, il diritto di eleggere propri rappresentanti chiamati a partecipare ai lavori del Consiglio Provinciale con diritto di convocazione alle sedute del Consiglio Provinciale, di informazione preliminare sugli oggetti trattati, con solo diritto di parola.

2. Partecipa ai lavori delle Commissioni Consiliari Permanenti e delle Commissioni Speciali con le stesse modalità previste al punto 1.

3. L'elezione della figura del Consigliera Straniero Aggiunto, disciplinata da apposito regolamento, avviene, di norma, in coincidenza delle elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Questi rimaner in carica per la durata del mandato dello stesso Consiglio Provinciale.

Art. 9
(Elezione e competenze del Presidente del Consiglio)

1. Il Consiglio Provinciale, dopo la convalida degli eletti, elegge nel proprio seno e con voto palese a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati, nelle prime tre votazioni, e a maggioranza semplice nella successiva, un Presidente e un Vice Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio rappresenta l'Assemblea Consiliare, convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo, autonomamente o su richiesta del Presidente della Provincia e coordina i lavori delle Commissioni Consiliari permanenti di cui riceve le conclusioni. Assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio. E' garante dell'esercizio delle funzioni dei consiglieri e dei gruppi consiliari ed autorizza le missioni fuori sede dei consiglieri, determinate da esigenze istituzionali.

3. Il Presidente del Consiglio esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento.

4. In caso di impedimento le funzioni vengono assunte dal Vice Presidente o in sua assenza da un Consigliere in ordine di anzianità.

5. Su richiesta motivata di almeno 1/3 dei Consiglieri, il Presidente e il Vice Presidente che non adempiano agli obblighi del loro ufficio, possono essere revocati a maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. In tal caso il Consiglio Provinciale è presieduto dal Consigliere Anziano.

6. Al Presidente del Consiglio Provinciale, per lo svolgimento delle proprie funzioni, é assegnata una dotazione di personale secondo le disposizioni del regolamento di organizzazione.

Art. 10
(Prerogative dei Consiglieri)

1. I Consiglieri Provinciali hanno diritto di iniziativa per gli atti di competenza consiliare. Il regolamento disciplina le modalità di esercizio dei diritti e delle prerogative dei Consiglieri.

2. I Consiglieri si costituiscono in gruppi e nominano al loro

interno un Capogruppo. In mancanza di nomina, le funzioni di capogruppo sono svolte dal più anziano tra i Consiglieri eletti nella medesima lista.

3. I Consiglieri secondo quanto previsto dalla legge, percepiscono un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio e delle Commissioni Consiliari regolarmente costituite e possono chiedere la trasformazione del gettone di presenza in una indennità di funzione.

4. I Consiglieri Provinciali, unitamente al Presidente della Giunta, al Presidente del Consiglio, agli Assessori, al Segretario Generale ed ai Dirigenti, vengono assicurati contro i rischi conseguenti all'espletamento delle loro funzioni.

5. La Provincia, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, amministrativa o penale nei confronti di un suo Consigliere, del Presidente della Provincia, del Presidente del Consiglio, degli Assessori, del Segretario Generale o di altro suo dipendente, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'avvio del procedimento, facendo assistere il medesimo, con il suo consenso, da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente ripeterà dall'assistito dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

6. I Consiglieri, che non intervengono a quattro sedute consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dalla carica, previa comunicazione al Consigliere Provinciale della contestazione da parte del Presidente del Consiglio.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio.

Il Consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o presentare giustificazioni per iscritto.

Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il Consiglio delibera definitivamente.

La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere che sia stato dichiarato decaduto.

Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate su iniziativa del Presidente del Consiglio.

Art. 11

(Funzionamento del Consiglio)

1. Per perseguire le proprie finalità secondo criteri di efficienza, il Consiglio disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Consiglieri necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze ed il funzionamento delle Commissioni, le modalità di espressione del parere da parte delle stesse, nonché la gestione delle risorse attribuite per il proprio funzionamento.

Art. 12

(Conferenza dei Capigruppo)

1. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo.

2. La composizione, i compiti ed il funzionamento della Conferenza dei Capigruppo, sono disciplinati dal Regolamento.

Art. 13

(Commissioni Consiliari)

1. Il Consiglio istituisce Commissioni consiliari permanenti e costituite nel proprio seno con criterio di rappresentanza proporzionale ai Consiglieri dei rispettivi gruppi, con mansioni preparatorie, referenti, di istruttoria e di proposta circa i regolamenti ed i provvedimenti di competenza del Consiglio.

2. Il Regolamento disciplina il numero, la composizione, le competenze, le modalità di costituzione ed il funzionamento delle Commissioni consiliari.

3. Il Consiglio può affidare a Commissioni speciali appositamente costituite, compiti di garanzia, controllo, indagine e di inchiesta su determinate materie che interessino la Provincia di Venezia con facoltà alle stesse di udire gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, anche in contraddittorio tra loro o con altre persone estranee al Consiglio. La presidenza è attribuita ad un Consigliere dell'opposizione eletto dalla commissione nel proprio seno.

Art. 14

(Linee programmatiche di Governo)

1. Entro novanta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Presidente della Provincia, sentita la Giunta, presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Possono essere proposte dai Consiglieri modifiche o integrazioni delle linee programmatiche.

2. Entro il trenta settembre di ciascun anno il Consiglio verifica lo stato di attuazione delle linee programmatiche ed introduce le modifiche ed integrazioni eventualmente necessarie.

3. I bilanci annuali e triennali e la relazione previsionale e programmatica devono essere coerenti con le indicazioni del documento programmatico.

Art. 15

(Competenze del Consiglio Provinciale)

1. Il Consiglio Provinciale le: - adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza per definire l'indirizzo politico-amministrativo della Provincia, in coerenza con le Linee programmatiche di Governo contenute nel documento programmatico presentato dal Presidente della Provincia e discusso, integrato ed approvato dal Consiglio; - esercita il controllo politico-amministrativo sull'attuazione degli indirizzi e dei programmi adottati ed in generale sull'attività della Provincia, anche avvalendosi delle proprie commissioni, attraverso interrogazioni, interpellanze, mozioni e periodiche relazioni della Giunta al Consiglio, avvalendosi altresì della collaborazione del Collegio dei Revisori;

- adotta il Regolamento per la propria organizzazione e funzionamento e per la gestione delle dotazioni dell'Ufficio di Presidenza e dei Gruppi Consiliari;
- nomina, anche nel proprio seno, i rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni, nei casi previsti dalla legge, garantendo una presenza adeguata di entrambi i generi.

Art. 16

(Composizione e funzionamento della Giunta e attribuzioni degli Assessori)

1. La Giunta Provinciale è composta dal Presidente, che la presiede, e da non meno di otto e non più di dodici assessori nominati dal Presidente della Provincia garantendo la presenza adeguata di entrambi i generi.

2. Gli Assessori devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere

3. Gli Assessori esercitano le proprie funzioni in relazione agli incarichi ed alle deleghe conferite dal Presidente e relazionano alla Giunta ed al Consiglio sulle proposte di deliberazione concernenti le loro funzioni.

4. Gli Assessori partecipano ai lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari senza diritto di voto e senza concorrere a determinare la validità dell'adunanza.

5. La Giunta disciplina con Regolamento, le modalità per la convocazione e per la presentazione e discussione delle proposte, il numero dei Componenti necessario per la validità delle sedute, lo svolgimento dei propri lavori, l'esercizio delle proprie competenze.

6. La Giunta adotta tutti gli atti che la legge non riserva ad altri organi.

Art.17

(Pubblicazione degli atti della Giunta)

1. Contestualmente all'affissione all'albo elettronico, le deliberazioni adottate dalla Giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari.

2. Copia delle deliberazioni è messa a disposizione dei consiglieri tramite la rete informatica dell'Ente.

Art. 18

(Competenze del Presidente della Provincia)

1. Il Presidente della Provincia rappresenta l'Ente ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Il Presidente sovrintende all'andamento generale dell'ente, provvede all'assunzione di iniziative di promozione, impulso e coordinamento dirigenziale nel suo complesso, dirige l'attività della Giunta, mantiene l'unità di indirizzo politicoamministrativo, assicura la rispondenza degli atti agli indirizzi del Consiglio.

3. Compete altresì al Presidente:

- rappresentare la Provincia nell'Assemblea dei Consorzi per la gestione associata di particolari servizi, con facoltà di delegare un Assessore un Consigliere o un dirigente, informando il Consiglio Provinciale nella prima seduta utile;
- firmare il mandato generale o i mandati speciali alle liti;
- rappresentare personalmente o provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, alle nomine, alla designazione, e alla revoca dei rappresentanti della Provincia presso enti, aziende, istituzioni e società, non attribuite dalla legge e dallo statuto alla competenza del Consiglio, assicurando una presenza adeguata di entrambi i generi.

4. Il Presidente può delegare parte delle proprie competenze, anche per aree organiche, a singoli assessori, fatta eccezione per gli atti a rilevanza esterna che gli siano espressamente riservati dalla legge. Egli ha il potere di sostituzione e di surroga nei confronti degli assessori. L'atto di delega specifica il contenuto della stessa. Il Presidente può delegare l'adozione di atti di propria competenza anche ai Consiglieri, al Segretario ed ai Dirigenti.

La delega può essere revocata per iscritto dal Presidente e ad essa può rinunciare, nella stessa forma, il delegato.

Art. 19
(Vice Presidente)

1. Il Presidente della Provincia nomina un Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. In caso di vacanza della carica, assenza od impedimento del Vice Presidente, le funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

TITOLO III
DECENTRAMENTO PARTECIPAZIONE ACCESSO
FORME DI COLLABORAZIONE E A CCORDI DI PROGRAMMA

Art. 20
(Circondari)

1. La Provincia è articolata in Circondari per il decentramento, la partecipazione dei cittadini e l'organizzazione dei servizi di base, attraverso appositi uffici.
2. Il Consiglio Provinciale, sentiti i Comuni interessati, determina l'ambito circondariale.
3. Con apposito regolamento può essere istituita l'assemblea dei sindaci del circondario, con funzioni consultive, propositive e di coordinamento e può essere prevista la nomina di un Presidente del Circondario.

Art. 21
(Valorizzazione e promozione della partecipazione)

1. La Provincia, ai fini di favorire il concorso dei cittadini all'attività politico amministrativa, valorizza le libere forme associative, promuove organismi di partecipazione popolare ed adotta le più opportune forme di consultazione delle organizzazioni sociali, culturali e del volontariato. Il Regolamento garantisce la presenza nelle consulte di rappresentanti delle libere forme associative.
2. La Provincia favorisce lo sviluppo delle libere forme associative anche mediante programmi di intervento in convenzione con i comuni, per la concessione di concorsi e contributi, a favore delle associazioni che operano in ambito provinciale e sovracomunale nei settori delle politiche sociali, della cultura, dello sport, delle attività ricreative, dell'ambiente. Il Regolamento determina le modalità di concessione dei benefici economici.
3. Al fine di favorire il riequilibrio delle rappresentanze, la valorizzazione dell'esperienza delle associazioni femminili, una maggiore partecipazione alla vita dell'Ente e delle associazioni, è costituita la Commissione per le Pari Opportunità. Le consigliere provinciali sono membri di diritto della Commissione per le Pari Opportunità.

Art. 22
(Conferenza dei Sindaci)

1. E' istituita, con funzione consultiva, la Conferenza dei Sindaci della Provincia di Venezia, di cui fanno parte i Sindaci dei Comuni compresi nel suo territorio.
2. La Conferenza viene convocata dal Presidente della Provincia, anche a richiesta di un quinto dei sindaci, almeno una volta all'anno per l'esame di proposte che abbiano ad oggetto deliberazioni con carattere di programmazione e di indirizzo generale.
3. Alla Conferenza dei sindaci si applica, per quanto compatibile, il regolamento di funzionamento del Consiglio.

Art. 23
(Consultazioni, petizioni, proposte)

1. La Provincia attua forme di consultazione, mediante assemblee o altro mezzo idoneo, dei cittadini italiani, dell'Unione europea e degli stranieri, iscritti all'anagrafe dei residenti nel comune o nei comuni del territorio provinciale interessato, in merito agli indirizzi politico-amministrativi inerenti lo svolgimento di una funzione o la gestione di un servizio o di un bene pubblico.
2. La Provincia può istituire consulte quali strumenti di raccordo permanente con enti ed associazioni rappresentative di interessi attinenti le funzioni provinciali.
Il Regolamento determina la composizione, le funzioni e le modalità operative delle Consulte.
3. I residenti, singoli o associati, possono rivolgere alla Provincia petizioni o proposte per la risoluzione di problematiche di carattere generale relative all'intero territorio provinciale o sue parti. La Provincia è tenuta a pronunciarsi e dare risposta entro il termine previsto dal Regolamento.

Art. 24
(Referendum consultivo o abrogativo)

1. Il Presidente della Provincia indice il referendum consultivo o abrogativo quando lo richiedano il Consiglio provinciale, con 2/3 dei suoi componenti, ovvero il 2% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della

provincia di Venezia ovvero almeno 5 Consigli comunali che rappresentino comunque il 5% della popolazione residente nella provincia.

2. Non possono essere sottoposti a referendum consultivo le proposte di revisione dello statuto, gli atti che incidono negativamente sulle minoranze e gli altri atti rientranti nelle materie indicate nel Regolamento.

3. Non possono, inoltre, essere sottoposti a referendum abrogativo, i provvedimenti: concernenti questioni che non siano di esclusiva competenza della Provincia ma richiedano l'azione integrata di altre Amministrazioni provinciali, regionali o statali;

concernenti tributi, tariffe o bilanci;

concernenti l'adozione di strumenti urbanistici e di progetti definitivi di opere pubbliche;

di nomina, designazione o revoca di rappresentanti della Provincia presso enti, aziende o istituzioni;

relativi ad attività amministrative interamente vincolate da leggi;

relativi ad atti interni.

4. Il quesito sottoposto agli elettori deve rendere esplicite le maggiori spese o le minori entrate derivanti dal provvedimento oggetto della consultazione e deve indicare le modalità di copertura di tali oneri; a tal fine, la ragioneria, nei modi e forme previsti dal Regolamento, presta la propria

collaborazione ai soggetti appartenenti e fornisce loro le informazioni necessarie; il responsabile della ragioneria deve comunque attestare l'idoneità della copertura e la congruità del calcolo degli oneri.

5. Prima della raccolta delle firme, la proposta di referendum consultivo è sottoposta al giudizio di ammissibilità di un comitato tecnico di garanti eletto dal Consiglio provinciale, subito dopo la sua entrata in carica, con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti. Il comitato dura in carica quanto il Consiglio provinciale che lo ha eletto, ed è composto, secondo i criteri stabiliti dal Regolamento, in modo che ne sia garantita la preparazione giuridico-amministrativa, l'imparzialità e la indipendenza dagli organi di governo della Provincia di Venezia.

6. La proposta sottoposta a referendum è valida se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi; qualora la proposta sottoposta a referendum consultivo sia stata accolta con la maggioranza dei voti validamente espressi, il Consiglio provinciale è tenuto a deliberare in merito, conformandosi all'esito della consultazione o disponendo diversamente, entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato.

7. Le proposte di referendum non accolte sono, a richiesta dei promotori, discusse in Consiglio Provinciale, quali petizioni.

8. nel regolamento sono determinati i criteri di formulazione del quesito, le modalità della raccolta e la autenticazione delle firme, e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 25

(Diritti d'accesso e d'informazione dei cittadini)

1. La Provincia garantisce il diritto all'informazione sulla sua attività, programmi e progetti mediante adeguati strumenti di comunicazione.

2. I documenti amministrativi della Provincia sono pubblici e liberamente consultabili da chiunque vi abbia interesse, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento.

3. Il regolamento:

a) individua i mezzi e le modalità per assicurare l'accesso ai documenti amministrativi anche con mezzi informatici;

b) indica le categorie di atti delle quali può essere temporaneamente vietata l'esibizione a tutela della riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese;

c) istituisce l'Ufficio per l'informazione dei cittadini, con sezioni distaccate.

Art. 26

(Convenzioni consorzi e accordi di programma)

1. I progetti di convenzione tra la Provincia e uno o più Comuni o altri Enti, per lo svolgimento in modo coordinato di servizi o funzioni, o per la costituzione o l'adesione a un Consorzio, si conformano agli indirizzi di un programma generale di svolgimento di attività in forma associata.

2. La Provincia può promuovere accordi di programma per garantire l'attuazione degli obiettivi della propria programmazione pluriennale e per favorire il coordinamento dei Comuni fra loro e con la Provincia.

TITOLO IV CONTROLLI E DIFENSORE CIVICO

Art. 27 (Controlli interni)

1. L'Amministrazione Provinciale sviluppa un sistema di controlli interni al fine di:
garantire, attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la correttezza dell'azione amministrativa;
verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa ed un adeguato rapporto tra costi e risultati;
valutare le prestazioni del personale;
valutare, attraverso il controllo strategico, l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di programmazione e di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.
2. Apposito Regolamento di organizzazione, determina i profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo.
3. Il controllo sostitutivo sugli atti è svolto dal Difensore civico con le modalità stabilite dall'art. 28, commi 9 e 10 del presente statuto.

Art. 28 (Difensore Civico)

1. E' nominato il Difensore Civico quale garante della imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Provinciale e delle istituzioni dipendenti. Il Difensore Civico segnala, anche di propria iniziativa, al Presidente, che deve darne comunicazione ai Capigruppo, abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione a tutela dei diritti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico deve sempre fornire una motivata risposta ai cittadini che gli si rivolgono nelle forme previste.
3. Il Difensore Civico è scelto tra persone che abbiano comprovata esperienza e competenza in materia giuridicoamministrativa, riconosciute doti di probità ed onestà di giudizio, imparzialità e indipendenza e che possiedano i requisiti richiesti per l'elezione dei consiglieri provinciali.
Non deve essere stato candidato nelle elezioni provinciali del mandato in corso.
4. Il Difensore Civico è nominato dal Consiglio Provinciale, entro sei mesi dall'insediamento, a scrutinio segreto, con il voto favorevole di due terzi dei consiglieri assegnati. Se nella prima votazione nessun candidato raggiunge il quorum prescritto, si procede in seduta successiva ad una seconda votazione nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati.
Qualora non venga raggiunta tale maggioranza, nella medesima seduta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti.
Dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Provinciale e comunque fino all'elezione del successore.
Decade in caso di scioglimento anticipato del Consiglio e non è immediatamente rieleggibile se ha ricoperto la carica per due mandati consecutivi.
5. Esercita le sue funzioni in piena autonomia e ha diritto di ottenere dagli amministratori e dagli uffici tutte le informazioni ed i documenti utili all'espletamento del proprio mandato entro il termine massimo di 30 giorni dalla richiesta. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
6. Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore Civico relaziona al Consiglio provinciale sull'attività svolta e presenta le disfunzioni rilevate. Per casi importanti od urgenti può inviare relazione al Consiglio in qualsiasi momento.
7. La relazione annuale del Difensore Civico va pubblicata, omettendo riferimenti nominativi a persone, e diffusa nel territorio provinciale agli enti locali, enti, istituzioni ed agli organi d'informazione.
8. Il Consiglio può stabilire di avvalersi dell'Ufficio del Difensore Civico della Regione Veneto o di altri Enti, precisandone nella relativa convenzione, le funzioni in modo conforme al presente statuto. Può altresì, tramite apposita convenzione, consentire al Difensore Civico provinciale di esercitare le proprie competenze per conto dei Comuni della Provincia.
9. Trascorso il termine entro il quale il bilancio di previsione deve essere approvato senza che sia stato predisposto dalla giunta il relativo schema, il difensore civico regionale nomina un commissario affinché lo predisponga d'ufficio per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando il consiglio non abbia approvato nei termini di legge lo schema di bilancio predisposto dalla Giunta, il difensore civico assegna al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore a 20 giorni per la

sua approvazione, decorso il quale si sostituisce, mediante apposito commissario, all'amministrazione inadempiente.

Del provvedimento sostitutivo è data comunicazione al prefetto.

10. Qualora non sia costituito il difensore civico regionale e la Provincia, sebbene invitata a provvedere entro un congruo termine, ritardi o ometta di compiere atti obbligatori per legge, il difensore civico provinciale nomina un commissario ad acta.

11. Il Difensore Civico può essere revocato prima della scadenza del mandato soltanto per gravi, e ripetute, violazioni di legge, ovvero per accertata inefficienza. La proposta di revoca deve ottenere la stessa maggioranza richiesta per la nomina.

12. Il Difensore Civico decade di diritto qualora sopravvengano cause di ineleggibilità o di incompatibilità.

13. Il Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Provinciale ed è dotato delle risorse finanziarie, strutture operative, personale e locali necessari per il buon funzionamento dell'istituto.

14. Al Difensore Civico spetta una indennità mensile, oltre il rimborso spese come per gli amministratori provinciali, determinata nella deliberazione di nomina, dal Consiglio Provinciale in misura non superiore all'indennità di carica spettante agli Assessori provinciali.

15. Il Regolamento per l'ufficio del Difensore Civico detta le ulteriori disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento dello stesso.

TITOLO V ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 29

(Segretario Generale e Vice Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale è nominato, confermato, revocato dal Presidente della Provincia secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'attività del Segretario Generale è regolata dalla legislazione vigente.

2. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina criteri e modalità di attribuzione, ad un dirigente di ruolo, dell'incarico di Vice Segretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale nelle funzioni di sua competenza e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art. 30

(Organizzazione degli Uffici e dei servizi)

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è disciplinata

dal Regolamento nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e secondo gli indirizzi generali indicati dal Consiglio.

2. La dotazione organica stabilisce il numero dei dipendenti per contingenti complessivi delle varie categorie, in modo da assicurare flessibilità del lavoro e di mobilità del personale in funzione delle esigenze di adeguamento delle strutture ai compiti ed ai programmi dell'Amministrazione.

3. Il Presidente della Provincia provvede, con proprio atto, sentito il Segretario Generale, ad attribuire gli incarichi dirigenziali a personale con qualifica di dirigente, tenendo conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente e dell'opportunità di una rotazione periodica.

4. Il Presidente può nominare un direttore generale e può altresì nominare, nei limiti e secondo i criteri e le modalità previsti dalla legge e dal regolamento, dirigenti responsabili degli uffici e dei servizi e dipendenti in possesso di alta specializzazione, con contratto a tempo determinato, anche fuori dotazione organica.

Art. 31

(Competenze dei dirigenti)

1. I dirigenti, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e nell'espletamento degli incarichi ricevuti, collaborano con gli organi politici alla predisposizione del programma di attività e del relativo budget ed alla verifica della sua progressiva attuazione. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti gestionali di carattere tecnico, finanziario ed amministrativo, ed è riconosciuto a tale fine un autonomo potere di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2. La Giunta disciplina i criteri per l'esercizio dei poteri di spesa dei dirigenti ed assegna a ciascuno di essi appositi budget, sulla base del piano esecutivo di gestione, nei limiti degli stanziamenti previsti nel bilancio di previsione.

3. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa svolta e della gestione delle risorse per il raggiungimento degli obiettivi affidati, nonché dei relativi risultati.

4. Sulla base degli atti di indirizzo e programmazione del Consiglio e della Giunta, spetta ai dirigenti lo svolgimento dei compiti loro affidati dalla legge e l'attuazione dei progetti di attività e di lavori adottati dalla Giunta.
5. I dirigenti, per specifiche ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune competenze a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate, nell'ambito degli uffici ad essi affidati.
6. I dirigenti promuovono e resistono alle liti anche in materia di tributi ed hanno il potere di conciliare e transigere.
7. Gli atti dei dirigenti sono registrati e raccolti in ordine cronologico.

Art. 32
(Servizi pubblici della Provincia)

1. La Provincia, nelle forme e con le modalità previste dalla legge, assume servizi pubblici per la produzione di beni e servizi rivolti a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità.
2. La scelta delle forme di gestione è effettuata con provvedimento del Consiglio, in relazione ai concreti interessi pubblici ed alla natura dei servizi da erogare, nel rispetto delle condizioni di uguaglianza nell'accesso ed in base a valutazioni di economicità, efficacia ed efficienza della gestione.
3. I rapporti tra Provincia ed eventuale gestore sono regolati da contratti di servizio e, salvo il caso nell'esercizio in economia, la Provincia svolge attività di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo. I contratti di servizio dovranno contenere norme a tutela della diffusione del servizio nel territorio, nonché delle condizioni di eguaglianza nell'accesso a tutti i cittadini, e norme a tutela dei diritti e doveri sindacali, occupazionali e contrattuali degli operatori del settore.
4. La partecipazione di amministratori e dirigenti della Provincia agli organi di gestione dei soggetti affidatari di pubblici servizi della Provincia, è consentita ove sia opportuno attuare una vigilanza interna

Art. 33
(Istituzioni)

1. Il Consiglio di Amministrazione delle Istituzioni è composto da cinque membri compreso il Presidente, nominati dal Presidente, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; i requisiti sono stabiliti dal Regolamento dell'Istituzione, che potrà prevedere una riserva, non superiore a due, di membri nominati su designazione di formazione sociali o associazioni di cittadini e di utenti.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno.
3. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, con criteri che verranno definiti nell'apposito regolamento per un periodo di tempo determinato, e può essere confermato.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34
(Revisione dello Statuto).

1. L'iniziativa della revisione dello Statuto appartiene al Presidente, a ciascun Consigliere, alla Giunta, alla competente Commissione Consiliare.